



COMUNE DI ARGENTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del ___/12/2024

Indice

| | |
|----------|--|
| Articolo | 1 - Oggetto |
| Articolo | 2 - Il presupposto dell'imposta |
| Articolo | 3 - Soggetto passivo |
| Articolo | 4 - Esenzioni |
| Articolo | 5 - Misura dell'imposta |
| Articolo | 6 - Versamenti |
| Articolo | 7 - Adempimenti e obblighi del gestore della struttura ricettiva |
| Articolo | 8 - Controllo e accertamento dell'imposta |
| Articolo | 9 - Sanzioni |
| Articolo | 10 - Riscossione coattiva |
| Articolo | 11 - Rimborsi |
| Articolo | 12 - Contenzioso |
| Articolo | 13 - Funzionario responsabile dell'imposta |
| Articolo | 14 - Disposizioni finali e transitorie |

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'imposta di soggiorno in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni previste dall'art. 4 del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017 e dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città e del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e all'organizzazione dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 - Il presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento a carattere temporaneo ubicate nel territorio del Comune di Argenta.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.

3. Con riferimento alle leggi nazionali e regionali in materia di turismo per strutture ricettive, a titolo esemplificativo, si intendono : alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie , ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prime colazioni (bed & breakfast), agriturismi, strutture del turismo rurale.

Articolo 3 - Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive indicate al precedente art. 2, comma 3, ubicate nel Comune di Argenta e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Argenta.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori entro il sesto anno di età;
- b) i volontari che nel territorio comunale offrano il proprio servizio per emergenze ambientali ed umanitarie, o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- c) il personale appartenente ai corpi delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle esigenze di viaggio e turismo; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per 1 accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che vi svolge attività lavorativa.

2. Per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1), l'esenzione è subordinata alla consegna al gestore della struttura ricettiva, da parte dei soggetti indicati, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata secondo i principi di gradualità in relazione alla tipologia delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011 e dalle norme regionali in materia, che tengono conto delle caratteristiche delle strutture stesse.

2. L'entità dell'imposta è stabilita con atto della Giunta Comunale entro il limite massimo consentito dalla Legge. In assenza di provvedimento successivo di variazione dell'imposta, vale la misura definita con l'ultimo atto deliberativo approvato.

Articolo 6 - Versamenti

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso proprio ricevutario e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo IVA.

2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità :

a) mediante PagoPa; bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Argenta o mediante bonifico bancario;

b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione sul portale del Comune di Argenta, non appena attivate;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e/o le agenzie di credito convenzionate;

d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale e/o previste specificatamente dalla legge;

Articolo 7 - Adempimenti e obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Argenta sono tenuti a:

1) informare, anche nella versione multilingue, predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell'imposta di soggiorno, del Regolamento applicativo;

2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6. Qualora sia riscosso nel corso di un trimestre un importo inferiore ad € 10,00 è possibile versarlo nel trimestre successivo e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo al trimestre di riferimento. Restano fermi gli obblighi dichiarativi/comunicativi;

3) comunicare trimestralmente all'Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo ad ogni trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i dati anagrafici e di residenza degli ospiti che non hanno versato l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa;

4) presentare, ai sensi dell'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, una dichiarazione cumulativa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno oggetto di approvazione di apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica;

6) conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, dichiarazione cumulativa annuale) per almeno 5 anni dalla data del documento;

7) inserire nella documentazione trimestrale i dati del versamento dell'imposta riscossa, che, pertanto deve essere già stato effettuato al momento della presentazione della dichiarazione/comunicazione medesima. In caso contrario la comunicazione è incompleta e soggiace alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al successivo articolo 9. La comunicazione va presentata anche se la struttura nel trimestre non ha avuto ospiti. In assenza di comunicazione trimestrale si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 9. Qualora invece, l'attività della struttura sia sospesa, limitatamente al periodo oggetto di sospensione la comunicazione non occorre sia presentata.

8) la comunicazione trimestrale, così come la certificazione ai fini dell'esenzione e la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata;

9) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad esibire i versamenti e le comunicazioni trimestrali distinti per ogni struttura.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali proprie dei tributi, previste dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. nonché della L. 160/2019, art. 1, commi 785 e seguenti. L'attività di controllo può prevedere la richiesta di dati e/o notizie o di elementi ritenuti rilevanti, ivi compreso l'invio di questionari, oltre che ai soggetti passivi dell'imposta ed ai gestori delle strutture ricettive, ai soggetti di cui all'art. 4,

comma 5 *ter* del D.L. 50/2017, anche ad altri pubblici uffici, in esenzione di spese e diritti nonché l'acquisizione e lo scarico di ulteriori dati di proprietà di altri enti/organismi, necessari per l'attività istituzionale di controllo e accertamento.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e s.m.i., dalle altre normative applicabili vigenti in materia.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 così come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Soggiacciono anche alla sanzione di cui al precedente periodo i soggetti individuati dall'art. 4, comma 5*ter*, del D.L. 50/2017 e s.m.i., in quanto responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, qualora incorrano nella suddetta violazione ed anche i gestori delle strutture ricettive ai sensi dell'art. 180, comma 3 del DL 34/2020, convertito dalla Ln. 69/2021.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale, di cui all'art. 7, comma 3, dei soggetti tenuti per legge e dal presente regolamento, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo ai medesimi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 7*bis* del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale (cumulativa) da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 150% dell'importo dovuto. Per l'infedele presentazione della dichiarazione (cumulativa) da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100% del pagamento dell'importo dovuto. E' ammesso il ravvedimento operoso in tali casistiche in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari contenute nel vigente Regolamento della Riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'imposta di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno non dovuto le somme possono essere recuperate da parte del gestore della struttura mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, subordinatamente alla richiesta da rivolgere all'Amministrazione comunale e a seguito di conseguente autorizzazione dell'ufficio competente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione, accertamento e riscossione del tributo predisponendo ed adottando gli atti conseguenti.

Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il presente Regolamento ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata, ai sensi del comma 15 del D.L. n. 201/2011, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento tributario, con particolare riferimento ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, all'art. 1, commi da 158 a 170 della L. 296/2006 e s.m.i., alla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), al vigente Regolamento Generale dell'Entrate Comunali e al vigente Regolamento della Riscossione coattiva, al Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), all'art. 4 del D.L. 50/2017 e s.m.i., all'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e, comunque, le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.